

PROGETTO DI LEGGE N. 254

“Disposizioni di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 <Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia> convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”

Il progetto di legge in rubrica, pur evocando nell’art. 1, comma 1, il concetto di “aree urbane degradate” – nel cui ambito possono realizzarsi gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di cui all’art. 5, commi 9 e seguenti del dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011 – detta una disciplina di carattere sostanzialmente edilizio, imperniata sull’istituto del “permesso di costruire in deroga” (ex art. 14 d.P.R. 380/2001).

Al progetto di legge n. 254 manca, in sostanza, quel respiro “urbanistico” implicito nelle disposizioni statali del “decreto sviluppo” – che vi hanno fatto intravvedere un’evoluzione dal c.d. “piano casa” dell’intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2009, attuata dalla Regione Veneto con le leggi n. 14/2009 e 13/2011, al c.d. “piano città” – che, al contrario, caratterizza i primi due capi del PdL n. 270 e, seppur in modo alquanto meno strutturato rispetto a quest’ultimo, anche il PdL n. 271.

Inoltre, la disciplina dettata dal comma 3 appare focalizzata sul fenomeno del mutamento della destinazione d’uso degli edifici oggetto degli interventi autorizzati con il permesso di costruire in deroga, con particolare attenzione alle “strutture produttive, dismesse o da dismettere”, presenti in zona agricola.

A tal riguardo, ci si chiede se gli obiettivi perseguiti dalla proposta normativa non possano essere perseguiti in maniera più sistematica intervenendo sull’art. 43, comma 2, lett. d), della l.r. 11/2004 che, com’è noto, attribuisce al Piano degli interventi il compito di individuare *“le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola ...”*, demandando al P.I. la disciplina funzionale degli edifici non più coerenti con le finalità agricole, ivi compresa la relativa delocalizzazione.

Apprezzabile appare la riduzione del termine definito dall’art. 20 della l.r. 11/2004 per l’adozione del PUA di iniziativa privata, espressamente attribuita alla competenza giuntale, in attuazione dell’art. 5, comma 13, lett. b), del decreto sviluppo.